

Indicazioni geografiche artigianali e industriali dell'UE (IGP)
Elementi esplicativi utili per la redazione del Disciplinare di produzione
art. 9 Reg. (UE) 2023/2411
(aggiornato a settembre 2025)

Avvertenza

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto di una rielaborazione delle [FAQs riportate nel GI portal di EUIPO](#), integrate con esempi e delucidazioni fornite da EUIPO e dalla Commissione Europea a seguito di quesiti posti da UIBM, altri uffici nazionali o utenti in vari gruppi di lavoro e seminari dedicati al tema IG.

*Il documento è stato redatto allo scopo di fornire ai potenziali richiedenti di IGP suggerimenti per la redazione del disciplinare di produzione, con l'avvertenza che si tratta di **informazioni non vincolanti e preliminari, passibili di modifiche o integrazioni future** a seguito della pubblicazione della legislazione secondaria UE (prevista a novembre 2025) e delle linee guida di EUIPO per l'esame delle IG (che entreranno in vigore non prima di metà 2026).*

Nome del prodotto e sua indicazione nel Disciplinare di produzione (art. 9(1)(a) reg. UE 2023/2411)

Può essere un “nome geografico” del luogo di produzione del prodotto oppure un nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere o fare riferimento al prodotto specifico nella zona geografica delimitata.

Per “**nome geografico**” s’intende un nome che identifica un prodotto radicato o originario di un determinato luogo, regione o paese. Esso può consistere in un solo termine geografico o, in aggiunta, includere un riferimento a un prodotto. Esempio di fantasia sul marmo: «Marte» (solo nome geografico) o «Marmo Rosso di Marte» (prodotto + luogo).

Per “**nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune**” s’intende il nome con il quale un prodotto è noto e promosso sul mercato in una zona geografica delimitata e che è utilizzato per descrivere tale prodotto specifico in tale zona geografica o per farvi riferimento. **Tali nomi possono non includere un termine geografico.**

Il nome deve essere una parola o una combinazione di parole. **Non sono consentiti elementi figurativi, loghi o disegni e modelli.**

Il nome deve essere scritto esattamente nello stesso modo ogni volta che compare nel disciplinare di produzione e nel documento unico, e indicato ogni volta tra virgolette. Esempio: “Vetro di Murano”.

Se il prodotto è identificato sul mercato con due o più nomi, è consentita la presentazione di **nomi alternativi** a quello per il quale si chiede la registrazione come IG. Nel disciplinare di produzione e nel documento unico i nomi alternativi vanno indicati nel modo seguente:

“nome uno[spazio vuoto]/[spazio vuoto]nome due”

Esempio:

Toscano / Toscana

Il nome deve essere presentato nella **lingua**, o nelle lingue, che sono, o sono state, storicamente utilizzate per designare lo specifico prodotto nella zona geografica delimitata. Tali lingue potrebbero essere, ad esempio, le lingue che, sebbene non ufficiali nella zona delimitata o nello Stato membro, sono state storicamente utilizzate, per esempio, per via della vicinanza delle frontiere, della precedente lingua dominante della zona o della presenza di persone madrelingua di una data lingua stabilite nella zona delimitata.

Il nome può essere registrato solo per le varianti linguistiche così come appaiono sul mercato nell'area geografica definita. Altre varianti linguistiche, comprese le traduzioni, non sono accettabili ai fini della registrazione.

Il nome deve essere presentato nella sua **grafia originale**. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, ad esempio è in alfabeto cirillico o greco, è necessario presentare una translitterazione in caratteri latini insieme alla versione originale. Entrambe le versioni hanno parità di status.

In tal caso, il nome deve essere presentato nel modo seguente:

“nome nella grafia originale[spazio vuoto]/[spazio vuoto]translitterazione in caratteri latini”

Esempio di fantasia in cirillico bulgaro per il marmo rosso di Marte:

“Марс Червен мрамор / Mars Cherven mramor”

Quando un nome da registrare come IG è composto da **due nomi diversi che devono essere utilizzati contemporaneamente per designare un prodotto**, la presentazione deve essere:

"Nome uno[spazio]-[spazio]Nome due"

Esempi di fantasia:

"Marmo rosso di Marte - Marbre rouge de Mars"

(il nome include due varianti linguistiche, entrambe utilizzate nell'area geografica delimitata e che compaiono contemporaneamente sull'etichetta)

"Marte - Venere"

(il prodotto è identificato da un nome che consiste di due riferimenti/termini geografici distinti ma che sono sempre utilizzati insieme su un prodotto designato)

Il Prodotto e la sua descrizione nel Disciplinare di produzione (art. 9(1)(b)(c) reg. UE 2023/2411)

Il Regolamento (UE) 2023/2411 si applica solo ai prodotti artigianali e industriali.

Per **prodotto artigianale** si intende un prodotto realizzato interamente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito.

Per **prodotto industriale** si intende un prodotto realizzato in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine.

Del prodotto devono essere descritte le **principali caratteristiche fisiche, tecniche e di altro tipo, ivi comprese, se del caso, le materie prime** che lo compongono.

La descrizione dovrebbe mettere in risalto il prodotto finale utilizzando le definizioni e le norme per esso comunemente usate e fornendo dati tecnici che possono essere verificati.

Il prodotto non può essere descritto in modo generico, ma le sue specificità dovrebbero risultare evidenti dalla descrizione. Quest'ultima non dovrebbe includere le caratteristiche tecniche inerenti tutti i prodotti di quel tipo e gli obblighi giuridici che non distinguerebbero il prodotto da altri prodotti dello stesso tipo.

La descrizione deve essere precisa e utilizzare i termini comuni per i professionisti della stessa categoria di prodotti.

L'elenco delle materie prime deve essere fornito nel caso di prodotti trasformati, se le materie prime sono importanti per il legame o la specificità del prodotto. La descrizione può anche includere una percentuale di ciascuna delle materie prime utilizzate. L'elenco delle materie prime deve essere chiaro, preciso e coerente con le informazioni fornite nel disciplinare di produzione e nel documento unico. L'utilizzo di materiali diversi può influenzare il prodotto finale. Pertanto, nel disciplinare di produzione e nel documento unico devono essere specificati l'elenco delle materie prime e i limiti consentiti per quelle materie prime che garantiscono le caratteristiche del prodotto. Ciò è essenziale per garantire che i consumatori non siano indotti in errore sulle caratteristiche del prodotto e che la conformità al disciplinare di produzione di una particolare IG possa essere verificata sul mercato dalle autorità di controllo.

Eventuali restrizioni sull'origine delle materie prime devono essere giustificate in relazione al legame tra prodotto e zona geografica.

I prodotti contrari all'ordine pubblico sono esclusi dalla protezione.

Se il nome descrive più **prodotti distinti** (prodotti considerati diversi dai consumatori o che sono diversi all'atto dell'immissione sul mercato), la conformità ai requisiti per la registrazione deve essere dimostrata separatamente per ciascuno di tali prodotti.

Ciò non significa che si devono necessariamente presentare diverse domande di registrazione, una per ogni prodotto distinto. Presentare un'unica domanda oppure presentare una domanda per ciascun prodotto distinto **dipende dalla relazione tra il nome e i prodotti distinti a cui si riferisce il nome.**

Se il nome è intercambiabile per tutti i prodotti distinti oppure se il nome è un termine onnicomprensivo per diverse forme di prodotto, si può presentare un'unica domanda per il nome che copre i prodotti distinti o le varie forme di prodotto a cui il nome si riferisce.

Esempio di fantasia di termine onnicomprensivo: "Jupiter cutlery" ("posate di Giove"). Il nome riguarda prodotti (cucchiai, forchette, coltelli) che sono percepiti dal consumatore come distinti (cioè diversi e differenziati all'atto dell'immissione sul mercato), tuttavia può essere considerato come un termine onnicomprensivo. Non è necessario dunque presentare tante domande quante sono i prodotti distinti perché il termine "posate" copre le varie forme che assume il prodotto.

Esempio di nome intercambiabile: costume tradizionale composto da diverse parti distinte (camicia, gonna, grembiule, calzature, copricapi e gioielli) e per il quale è previsto una versione femminile e una maschile. Se il nome per cui si chiede la registrazione è indipendente dalla versione e può essere utilizzato in entrambe le versioni senza alterarlo, non è necessario presentare due domande di registrazione.

Stessa considerazione può valere per i nomi che si riferiscono a prodotti che appartengono a categorie differenti. Esempio di fantasia: "Kryptonite emeralds" ("smeraldi criptonite"), nome usato per comprendere pietre di smeraldo non lavorate e smeraldi tagliati, montati o meno su anelli, braccialetti e collane. Le «pietre di smeraldo non lavorate» rientrerebbero nella categoria «pietre e minerali», mentre gli «smeraldi tagliati» apparterrebbero alla categoria «gioielli». Si tratta di prodotti distinti. Si può fare un'unica domanda di registrazione per il nome "Kryptonite emeralds" e nella descrizione del prodotto nel disciplinare si può specificare che gli smeraldi venduti con il nome "Kryptonite emeralds" si presentano in varie forme, quali pietre naturali e non lavorate o pietre già idonee ad essere utilizzate in gioielleria, come quelle destinate ad essere montate su anelli, collane e orecchini. Inoltre, i requisiti di «etichettatura» dovrebbero specificare che, ad esempio, gli smeraldi "Kryptonite emeralds" quando sono venduti in forma non lavorata saranno contrassegnati come "Kryptonite emeralds" (non lavorati) o se sono venduti montati in un gioiello saranno contrassegnati come "Kryptonite emeralds" (anello) o «Prodotto con "Kryptonite emerald"».

Legame tra prodotto e zona geografica: requisiti di cui all'art. 6 del reg. UE 2023/2411 e loro descrizione e dimostrazione nel disciplinare di produzione (art. 9(1)(d)(e) reg. UE 2023/2411)

Art. 6 – Requisiti per l'indicazione geografica

Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

- a) essere **originario di un luogo**, di una regione o di un paese determinati
- b) la **qualità, reputazione o altra caratteristica** del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso e
- c) **almeno una delle fasi di produzione** ha luogo nella zona geografica delimitata

Questi requisiti vanno specificati e dimostrati nel disciplinare di produzione e le relative informazioni vanno riportate in sintesi anche nel documento unico:

- **zona geografica:** luogo, regione o paese. La descrizione della delimitazione deve essere concisa e precisa (senza ambiguità), facendo riferimento per quanto possibile ai confini amministrativi (provincia, comune), fisici (fiumi, montagne) o di altro tipo (coordinate). È possibile inserire una mappa della zona geografica delimitata (anche nel documento unico) per facilitare la consultazione;
- **descrizione del legame:** è l'informazione più importante. Senza legame non esiste IG (l'IG non è una semplice indicazione di provenienza. C'è qualcosa in più che rende unico il prodotto designato da IG e quel qualcosa in più è il legame con la zona geografica): bisogna dimostrare che una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica (nesso di causalità tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto).

Il legame va specificato innanzitutto indicando chiaramente se è una qualità, una caratteristica o la reputazione che sono attribuibili all'origine geografica. Può essere anche una combinazione delle tre.

Poi va descritto e giustificato (cioè va spiegato in maniera esauriente e coerente). Per la qualità o altre caratteristiche, ci si deve concentrare sui fattori umani e, se del caso, sui fattori naturali:

- Fattori umani: competenze specifiche e particolari (know-how, tecniche di fabbricazione) dei produttori locali presenti nella zona geografica che influenzano/generano la specificità del prodotto. I fattori umani devono essere pertinenti: non sono sufficienti le normali competenze o i metodi di produzione comuni a prodotti dello stesso tipo.
- Fattori naturali: caratteristiche della zona geografica (suolo, topografia, precipitazioni, esposizione, altitudine e condizioni climatiche) che hanno un impatto diretto sulla specificità del prodotto (quindi non generici, ma pertinenti).

Si possono includere riferimenti storici generali oggettivi. Tuttavia, per il documento unico (che ha un limite di parole), questi ultimi dovrebbero essere brevi e inseriti dopo le informazioni pertinenti.

Per la reputazione, i fattori pertinenti sono le caratteristiche dei fattori geografici (umani o naturali o una combinazione degli stessi), che sono rilevanti per la reputazione al momento attuale e le informazioni storiche pertinenti che hanno creato la reputazione della specificità del prodotto.

Per dimostrare la reputazione si possono fornire le seguenti prove:

- Ritagli stampa, testi di riferimento, premi, menzioni speciali in pubblicazioni specializzate, ecc: sono il miglior modo per illustrare il legame e dimostrare che la reputazione del prodotto è legata al nome e attribuibile alla zona geografica.

Devono essere indicati almeno il nome della pubblicazione e la data di pubblicazione.

Evitare di fornire collegamenti a internet in quanto il contenuto del sito web può variare o il collegamento ipertestuale stesso può essere reindirizzato.

Per dimostrare la reputazione **non sono accettabili:**

- La pubblicità autogenerata su una possibile registrazione come IG nell'Unione europea.
- I riferimenti ad altri regimi (ad esempio marchi, regimi nazionali, produzione biologica oppure rispettosa dell'ambiente), in quanto l'ambito di applicazione esatto del regime non è sempre noto.
- Fonti di prova molto soggettive e locali.

Relativamente alle **fasi di produzione**¹, benchè l'articolo 6 preveda solo che almeno una delle fasi di produzione debba avvenire nella zona geografica limitata, il richiedente può anche decidere che tutte le fasi di produzione abbiano luogo nella zona geografica delimitata.

Imballaggio e sua indicazione nel disciplinare di produzione (art. 9(1)(g) reg. UE 2023/2411)

Le regole riguardanti l'imballaggio devono essere indicate nel disciplinare di produzione e nel documento unico solo nel caso in cui il richiedente decida che l'imballaggio debba avere luogo nella zona geografica delimitata.

In tal caso il richiedente deve fornire motivazioni adeguate e specifiche per il prodotto. In altre parole, non bastano motivazioni generali; sono necessarie motivazioni incentrate sul prodotto in questione e che spieghino le ragioni di tali restrizioni (ad esempio per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo).

Regole specifiche per l'etichettatura del prodotto e loro indicazione nel disciplinare di produzione (art. 9(1)(h) reg. UE 2023/2411)

L'uso del simbolo dell'Unione, dell'indicazione "indicazione geografica protetta" e dell'abbreviazione "IGP" non è obbligatorio. Però il richiedente può deciderne l'obbligatorietà. In tal caso deve esplicitarlo nel disciplinare di produzione e nel documento unico.

Si noti che il simbolo dell'Unione, indicazione e abbreviazione possono figurare sull'etichettatura e sul materiale pubblicitario o di comunicazione dei prodotti, **solo dopo la pubblicazione della decisione di registrazione dell'IG**.

Le regole di riproduzione del simbolo dell'indicazione geografica protetta saranno contenute nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione UE che sarà pubblicato a novembre 2025.

Il richiedente può imporre regole specifiche in materia di etichettatura. In tal caso, il disciplinare di produzione e il documento unico devono fornire informazioni specifiche al riguardo. Evitare il riferimento alle regole generali e/o obbligatorie in materia di etichettatura nazionali o dell'Unione europea.

¹ Per fase di produzione s'intende qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio o la preparazione, fino al momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l'immissione sul mercato.

Imballaggio e stoccaggio del prodotto finito a fini commerciali non fanno parte delle fasi di produzione.

Tra le regole specifiche ci può essere anche l'uso obbligatorio di un logo specifico. In tal caso, quest'ultimo deve essere riprodotto nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Se obbligatorio, tale logo specifico deve essere disponibile per essere utilizzato da tutti i produttori che rispettano il disciplinare di produzione.

Le informazioni che possono figurare sull'etichettatura, possono essere, oltre al simbolo dell'Unione, all'indicazione "indicazione geografica protetta", all'abbreviazione IGP e al logo specifico, anche raffigurazioni della zona geografica delimitata e testo, grafica o simboli che si riferiscono allo Stato membro o alla regione in cui è situata la zona di origine.